

RELAZIONE TERZA TAVOLA ROTONDA DI NICOLETTA POLI

Il riconoscimento del compito nobile del filosofo: consulente dell'esistenza?

Fin dagli studi di Mandonnet, storico della filosofia medievale del sec. 139 del pensiero medievale, domenicano, professore all'Università di Friburgo in Svizzera, era emerso il rilievo di una corrente filosofica contro la quale Tommaso d'Aquino aveva polemizzato e che si rifaceva a un interprete islamico di Aristotele, AVERROE' (filosofo e medico nato intorno al 1.100). Ai seguaci latini di Averroé si deve infatti il riconoscimento della filosofia come ricerca intellettuale indipendente dalla fede e come autonoma via alla vita felice; questo ideale filosofico di vita, legato alla riflessione sull'Etica Nicomachea di Aristotele, si diffuse in ambienti e pensatori laici a partire dalla fine del Duecento e pare assai attuale.

Da qualche tempo coloro che esercitano la consulenza filosofica si interrogano su una questione che sembra piuttosto grave e urgente: Come mai la consulenza filosofica non sembra decollare come professione? Che sia per un eccessivo plura/ismo delle prospettive sulla consulenza filosofica stessa? Non credo: tale pluralismo più che un problema, va considerato una risorsa. E poi chi desidera esercitare la consulenza filosofica come professione deve essere libero di adottare qualsiasi approccio metodologico (e, in ultima analisi, qualsiasi epistemologia della consulenza filosofica), giustificato però come filosofico (piuttosto che come psicologico, pedagogico ecc.) sulla base di criteri essenzialmente storico-culturali (storia della filosofia, storia della consulenza filosofica, a livello internazionale e nazionale). Peraltro, la pratica filosofica non è una meta-teoria praticante, si costruisce cioé solo come processo riflettente e pratico (Achenbach, La consulenza filosofica, cit., p. 83, cfr.) Ogni consulenza filosofica mette dunque sempre in gioco se stessa.

Anche la dicitura provoca problemi? Come ci ricordano Hadot e Foucault, nel mondo grecoromano era considerato "filosofo" colui che cercava semplicemente di perseguire la saggezza conservando la imperturbabilità ed esercitando le diverse virtù secondo le indicazioni di qualche maestro. Ora, un filosofo consulente che, maieuticamente, aiuti il proprio interlocutore/cliente a cercare in se stesso le risorse per essere "più saggio" e "vivere meglio" non svolgerebbe correttamente la professione di "consulente filosofico"? Dovrebbe darsi un altro nome — che ne so? — "consulente etico", "consulente esistenziale"? Forse l'ossessiva ricerca di una "definizione" di quello che, come filosofi consulenti, siamo, ha determinato ritardi nei riconoscimento della professione?

Ma tale ricerca di un' autodefinizione non potrebbe denotare una profonda insicurezza di ciascuno e di tutti? Il "cliente" si accorge di questa nostra insicurezza e scappa (rivolgendosi a un

professionista diversamente competente). Oppure ii cliente non riesce neppure ad accorgersene, perché non osiamo aprire uno studio, mettendoci in gioco. Probabilmente la risposta alla domanda "Che cos'é la consulenza filosofica?" non ha, allora, una risposta in termini di definizione, ma in termini di intuizione/comprensione.

Personalmente credo che una definizione, al contrario di alcuni, possa fare la differenza. La definizione di FILOSOFO PRATICO con riferimento a colui che, laureato in filosofia, con una preparazione certificata sul campo in pratiche filosofiche, sia quello più idonea.

La formazione è fondamentale. Non si puo esercitare questa professione senza fare un'adeguata formazione. La Scuola Parresia di Bologna e Firenze forma filosofi pratici che si possono inserire in un Albo di AiCoFi privato. lo credo che noi dobbiamo affermare il riconoscimento della professione di FILOSOFO PRATICO perché crediamo che abbia una professionalità molto caratterizzata con elementi professionali qualificati e indispensabili nella gestione di individui, gruppi, aziende di vario tipo. Ma la formazione deve essere accessibile, certificata e con prezzi modici.

E poi bisogna dire No all'anarchia e all'incompetenza, ai laureati in filosofia che, senza fare un percorso formativo ad hoc, si auto-promuovono consulenti filosofici. Insomma, bisogna garantire il cliente. Come discriminare allora il "valido" filosofo consulente dal ciarlatano? Come garantire l'utenza?

Lo sforzo della ricerca dei filosofi consulenti deve essere orientato ad:

- a) organizzare un'efficace formazione;
- b) presentarla pubblicamente in modo onesto (senza sottacere ai potenziali utenti il chiaro diffuso pluralismo di stili e prospettive);
- c) presentarla come una disciplina in itinere con alcuni capisaldi fermi (per esempio che non si tratta di una terapia tradizionale, ma che lavora sulla filosofia della persona, su|l'etica e sul sistema di valori delle persone).
- d) stabilire, per cosi dire, alcuni criteri interni di selezione. La conclusione di un percorso formativo ad hoc, la conoscenza approfondita della letteratura, dando prova convincente delle sue capacità pratico-filosofiche attraverso il dialogo, etc..

Un'altra condizione favorevole all'esercizio della professione é sicuramente la soddisfazione della domanda del (potenziale) cliente. Ci si può auto-valorizzare mettendo in luce gli aspetti positivi (d esempio: posto che la CF non "risolve problemi", probabilmente é più saggio comunicare al cliente non tanto quello che la consulenza filosofica non fa, ma quello che fa..). Non é vero che la filosofia non risolve i problemi! Probabilmente, infine, alcuni stili più di altri sono adatti alla professionalizzazione della filosofia come consulenza.

La proposta di legge.

A questo proposito esiste una PROPOSTA DI LEGGE (in allegato) d'iniziativa dei deputati VANNUCCI, FIORIO, LOVELLI dal titolo "Norme relative alla professione del consulente filosofico e istituzione del relativo albo professionale" Presentata il 19 gennaio 2010. Quale il prodromo?

Il riferimento che nell'antichità, infatti, la filosofia non era relegata nelle biblioteche o nelle accademie, non era concepita come insegnamento di teorie astratte o come esegesi di testi, ma

era considerata un'attività pratica, un'arte del vivere fondamentale per l'esistenza. Il filosofo svolgeva, perciò un'attività NOBILE, significativa e accreditata e il suo ruolo nella società era riconosciuto e richiesto. Non si rivolge a situazioni patologiche dell'esistenza e non ha intenzionalità terapeutiche. Il filosofo, infatti, non cura una malattia e non propone una guarigione nel senso classico del termine, ma si prende cura del malessere esistenziale dell'individuo. Il consulente filosofico lavora sulla coerenza etico-logica, e per questo è necessaria una preparazione filosofica che lo psicologo non possiede. Il compito nobile della filosofia consiste proprio in questa volontà di rendere l'individuo consapevole del proprio modo, unico, di esserenel mondo, perché possa consapevolmente decidere a quali alternative aderire e in tal senso viversi come umanamente e politicamente responsabile. Non tutto il dolore è patologia, spesso é solo mancanza di conoscenza di sé. Attraverso il dialogo con il filosofo e possibile approdare alla propria sapienza, al proprio sapere, alla propria sophia. Recupera la phronesis, cioè la saggezza in lui contenuta. Il che significa, metaforicamente parlando, uscire dalla caverna platonica per contemplare la realtà nella sua autenticità e soprattutto nella sua ampiezza, senza rimanere legati a pregiudizi con paraocchi. L'obiettivo della filosofia diventa quindi, così come il Wittgenstein del <<Tractatus Logico-Philosophicus>>, quelio di <<indicare alla mosca la via d'uscita dalla trappola nella quale si é posta da Sé».

Questo progetto di legge andrebbe dunque nel senso di restituire al filosofo il suo ruolo di consulente dell'esistenza in un mondo iper veloce e iper complesso che genera un disorientamento dell'uomo con conseguente perdita di senso e di riferimento valoriale. Per queste ragioni il riconoscimento istituzionale della professione del consulente filosofico e l'istituzione del relativo albo professionale contribuiscono a valorizzarne il ruolo e la funzione all'interno della società. El riconoscimento istituzionale della professione del consulente filosofico e l'istituzione del relativo albo garantiscono, d'altra parte, il controllo dell'esercizio dell'attività professionale, colmando così il vuoto normativo che attualmente consente ad altre figure, professionali e non, di agire all'interno dell'ambito di pertinenza della consulenza filosofica, pur non avendo acquisito

nel loro iter formativo le competenze filosofiche necessarie e agendo, di conseguenza, al di fuori dell'etica e della deontologia professionali proprie del consulente filosofico.

Ed ecco alcuni capisaldi/requisiti in parte già elencati:

Art. 1.

(Definizione della professione di consulente filosofico).

- 1. Il consulente filosofico é un professionista che, dialogicamente, assolve al compito proprio della riflessione e delle pratiche filosofiche di rendere l'individuo consapevole delle proprie risorse speculative e introspettive, al fine di giungere a una reale conoscenza di sé e dei propri ruoli nella vita di relazione e nei rapporti sociali.
- 2. Il consulente filosofico é un professionista che ha frequentato , con esito finale positivo, un corso di formazione triennale per consulenti filosofici.
- 3. L'esercizio della professione del consulente filosofico comprende l'uso degli strumenti conoscitivi, metodologici e d'intervento propri della filosofia, stabiliti nel codice deontologico del consulente filosofico.

- 4. Il consulente filosofico opera in campo individuale e di gruppo, rispettando il sistema di valori del cliente, evitando qualsiasi modalità di comportamento che possa risultare in qualche accezione coercitiva o manipolatoria e astenendosi dal proporre il suo personale sistema di valori e la sua opinione in merito a possibili decisioni o soluzioni ai problemi del cliente.
- 5. Il consulente filosofico può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, attività di orientamento professionale e scolastico, nonché di mediazione scolastica.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione del consulente filosofico).

1. Per l'esercizio della professione del consulente filosofico é necessario avere ottenuto l'abilitazione attraverso un esame di Stato, disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita e della ricerca.

Art. 3.

(Istituzione e organizzazione dei corsi di formazione triennale per consulenti filosofici).

1. Il MIUR, d'intesa con associazioni e con enti pubblici e privati dotati di una consolidata esperienza nel campo della consulenza filosofica, istituisce e disciplina, con propri decreti, corsi di formazione per consulenti filosofici, di durata triennale.

Art. 4.

(Istituzione dell'albo professionale dei consulenti filosofici).

1. E istituito l'albo professionale dei consulenti filosofici.

Art. 5.

(Istituzione dell' Ordine nazionale dei consulenti filosofici).

1. Il Ministro della giustizia emana, con proprio decrets, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni nazionali rappresentative della categoria, le norme per l'istituzione dell'Ordine nazionale dei consulenti filosofici assicurando che esso abbia un'articolazione su base regionale e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

Art. 6.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo professionale dei consulenti filosofici).

- 1. Per | 'iscrizione all'Albo professionale di cui all'articolo 4 é necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- u) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato che applica le condizioni in materia;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;

c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. Commento di alcuni giornali di allora: " manca il lavoro, ma i nostri parlamentari si ostinano a chiedere nuovi Ordini e Albi professionali ".

La LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 *Disposizioni in materia di professioni non organizzate* offre un inquadramento all'attività di quei professionisti, sempre più numerosi, che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico, consistenti nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale.

Ribadisco: discutiamone.